

## PARTE SECONDA

*Atti regionali*

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2020, n. 295

**Attuazione D.P.C.M. 11 giugno 2020 – art.1 co.1 lett. ii). Disposizioni in materia di Trasporto marittimo di passeggeri.**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Puglia;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica ed in particolare, l'art. 32. che dispone “... sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni”;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art.1 co. 2 lett. o);

**VISTA** l'ordinanza del Presidente della regione Puglia n. 260 del 14 giugno 2020, recante misure finalizzate alla riduzione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano e ferroviario nei confronti di tutte le imprese di trasporto pubblico regionale locale automobilistico extraurbano e ferroviario sino al 14 luglio 2020;

**VISTA** l'ordinanza del Presidente della regione Puglia n. 273 del 29 giugno 2020, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano e ferroviario con decorrenza dal 1 luglio 2020;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 avente ad oggetto “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*”

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, avente efficacia dal 15 giugno 2020 fino al 14 luglio 2020.

**RICHIAMATO**, in particolare, l'art. 1 co. 1 lett. ii) del medesimo decreto, che statuisce che “*il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.*”

**RICHIAMATI**, inoltre, gli allegati 14 (Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 nel settore del trasporto e della logistica) e 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico) al medesimo dpcm dell'11 giugno 2020;

**RITENUTO** che l'attuale andamento della situazione epidemiologica del contagio da Covid-19 nel territorio pugliese, come accertato dal dipartimento Promozione della Salute e confermato dal report del Responsabile del Coordinamento emergenze epidemiologiche, consenta la ripresa del trasporto marittimo di passeggeri intraregionale a pieno carico limitatamente ai soli posti a sedere, anche in considerazione del costante incremento della domanda di servizi di trasporto, in ragione della ripresa delle attività turistiche;

**CONSIDERATO** che, a tal fine, con nota prot. xxxx del xx luglio 2020 il direttore del dipartimento Promozione della Salute, ha trasmesso il Report settimanale (xxxx) sul Monitoraggio Fase 2 della Regione Puglia riferendo che sulla scorta della bassa intensità di circolazione del virus sul territorio non si riscontrano particolari criticità nel consentire la ripresa del trasporto marittimo di passeggeri intraregionale a pieno carico limitatamente ai soli posti a sedere, per i quali i natanti sono omologati, sulla base delle limitazioni elaborate dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico locale di:

- evitare, per quanto possibile, i contatti ravvicinati del personale di terra e di bordo con i passeggeri ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni dei dispositivi individuali;
- garantire da parte degli armatori un'adeguata e capillare informazione al personale addetto e all'utenza, facilmente accessibile, comprensibile, chiara ed efficace relativa alle misure igienico-comportamentali, richiamando il divieto di usare il trasporto in presenza di segni/sintomi di infezioni respiratorie acute (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria);
- garantire un'adeguata e capillare informazione e comunicazione all'utenza relativa all'importanza di scaricare sui propri smartphone l'app. "Immuni", promossa dal Ministero della Salute per il tracciamento dei contatti (contact tracing) e sviluppata nel pieno rispetto della normativa italiana ed europea a tutela della privacy. L'app rappresenta un supporto tecnologico che si affianca alle iniziative già messe in campo dal Governo per limitare la diffusione del virus Covid-19 e aumentare la sicurezza nella fase di ripresa delle attività;
- garantire che i flussi di entrata e uscita dal natante siano separati o non contemporanei attraverso, ove possibile, l'utilizzo di percorsi dedicati o attraverso specifiche soluzioni organizzative;
- garantire che tutti i passeggeri utilizzino i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (es. mascherina chirurgica, mascherina di comunità) all'interno dei natanti;
- garantire che i passeggeri procedano, saliti a bordo, ad una adeguata igienizzazione delle mani;
- garantire il rafforzamento dei servizi di pulizia e dei cicli di disinfezione degli ambienti dell'imbarcazione, dei sedili, dei mancorrenti, delle maniglie, dei tavolini, dei pulsanti e di tutte le superfici toccate frequentemente dai passeggeri e dagli equipaggi, da effettuarsi con le modalità definite dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità;
- assicurare in modo costante il ricambio dell'aria mediante gli impianti di condizionamento e/o mediante l'apertura prolungata dei finestrini e di altre prese di aria naturale. Per quanto riguarda gli impianti di condizionamento a bordo dei natanti, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, o quantomeno assicurare il ricambio completo dell'aria interna almeno ogni 15 minuti. In ogni caso, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.

**RAVVISATA** la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità.

Su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti, sentito il Direttore del Dipartimento della Salute,  
emana la seguente

### ORDINANZA

1. **Con decorrenza immediata**, è consentita la ripresa dei servizi di trasporto marittimo passeggeri intra regionali, **a pieno carico, limitatamente ai posti a sedere**, per i quali i natanti sono omologati, evitando comunque, per quanto possibile, i contatti ravvicinati del personale di terra e di bordo con i passeggeri, ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni dei dispositivi individuali per gli equipaggi e fermo **l'obbligo per i passeggeri di usare a bordo, protezioni delle vie respiratorie**;
2. Sui natanti impiegati per i servizi intra regionali di trasporto marittimo passeggeri si ritengono necessarie le seguenti misure che, in funzione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico, potranno anche essere rimodulate:
  - garantire da parte degli armatori un'adeguata e capillare informazione al personale addetto e all'utenza, facilmente accessibile, comprensibile, chiara ed efficace, relativa alle misure igienico-comportamentali, richiamando il divieto di usare il trasporto in presenza di segni/sintomi di infezioni respiratorie acute (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria);
  - garantire un'adeguata e capillare informazione e comunicazione all'utenza relativa all'importanza di scaricare sui propri smartphone l'app. "Immuni", promossa dal Ministero della Salute per il tracciamento dei contatti (contact tracing) e sviluppata nel pieno rispetto della normativa italiana ed europea a tutela della privacy. L'app rappresenta un supporto tecnologico che si affianca alle iniziative già messe in campo dal Governo per limitare la diffusione del virus Covid-19 e aumentare la sicurezza nella fase di ripresa delle attività;
  - garantire che i flussi di entrata e uscita dal natante siano separati o non contemporanei attraverso, ove possibile, l'utilizzo di percorsi dedicati o attraverso specifiche soluzioni organizzative;
  - garantire che tutti i passeggeri a bordo utilizzino per tutta la durata del viaggio dispositivi di protezione delle vie respiratorie (es. mascherina chirurgica, mascherina di comunità);
  - garantire che i passeggeri procedano, saliti a bordo, ad una adeguata igienizzazione delle mani;
  - garantire il rafforzamento dei servizi di pulizia e dei cicli di disinfezione degli ambienti dell'imbarcazione, dei sedili, dei mancorrenti, delle maniglie, dei tavolini, dei pulsanti e di tutte le superfici toccate frequentemente dai passeggeri e dagli equipaggi, da effettuarsi con le modalità definite dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità;
  - assicurare in modo costante il ricambio dell'aria mediante gli impianti di condizionamento e/o mediante l'apertura prolungata dei finestrini e di altre prese di aria naturale. Per quanto riguarda gli impianti di condizionamento a bordo dei natanti, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, o quantomeno assicurare il ricambio completo dell'aria interna almeno ogni 15 minuti. In ogni caso, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.

È demandata alla competenza dei Sindaci dei Comuni nei quali sono garantiti servizi di trasporto marittimo passeggeri, l'adozione delle ordinanze aventi le finalità di cui all'art. 1, comma 1 lett. ii) del D.P.C.M. del 11 giugno 2020.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35).

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute anche ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 16 del dl 16 maggio 2020 n.33, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURP nonché inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.

**Bari, addì 12 luglio 2020**

**Michele Emiliano**